

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI FIDUCIA PER LA RAPPRESENTANZA E
DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO

L'anno _____ Il giorno _____

del mese di _____ nel locali del Comune di Gualtieri Sicaminò,

TRA

1. _____, nato/a
a _____ il _____

Il/la quale interviene in quest'atto, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari in nome, conto ed Interesse del Comune di Gualtieri Sicaminò, C.F. 00423040831, di seguito denominato "Comune";

E
L' avv, _____
nato a _____
Il _____ C.F. _____

Con studio legale in _____ via
_____ n° _____ iscritto all'Albo degli Avvocati,
di seguito denominato "Professionista";

SI PREMETTE CHE:

con deliberazione di G.M. n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema - tipo di disciplinare, regolante I rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista;

con deliberazione GM. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, L'Ente ha disposto di resistere nel giudizio innanzi _____ al fine di tutelare gli interessi del comune ed ha provveduto alla assegnazione delle somme necessarie per l'attribuzione dell'incarico de quo

con Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n° _____
del _____ è stato conferito incarico legale al sopra individuato
professionista, per rappresentare e difendere le ragioni di questo Ente nel giudizio tra:

TUTTO CIO' PREMESSO, SICONVIENE E SISPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Gualtieri Sicamino' nella controversia che lo vede contrapposto e, pertanto, attore/ricorrente-convenuto/resistente dinanzi al _____
2. L'incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Comune. A tal fine, Il Responsabile dell'Area Amministrativa rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.
3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
4. In ogni caso, Il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in

essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia non

favorevoli al Comune e stipulare schema tipo di transazione da sottoporre successivamente all'attenzione del competente organo esecutivo.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difende la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il

professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli Interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3

(Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, nelle ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:
 - a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

b. dati giudiziari, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 4

(Domiciliatari
o)

1. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5

(Obblighi del
Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6

(Compenso e
Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A., ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), una somma per rimborso spese forfetarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

In materia di rimborso spese per trasferta, ed i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati in misura non superiore ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 disciplinante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di € _____ dicesi euro _____, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, con i criteri del citato Decreto 55/2014, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle Tabelle "Parametri Forensi" annesse al suddetto decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione del _____ per cento.
3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.
4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili. La diminuzione di cui al precedente comma 2 non è applicata nei casi di controversie di rilevante complessità.
5. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:
 - o ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1);
 - o non ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1).
6. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.
7. L'acconto è stabilito in complessivi € _____ dicesi euro _____ e viene pagato a seguito di

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):

a. il trattamento dei suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

b. i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:

per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali; per la tenuta della contabilità;

per la gestione degli incassi e pagamenti;

per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. Il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. i suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; ad Istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

e. In ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per iscritto, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Art. 8

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Barcellona P.G.

Art.9
(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 - 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. _____ facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

IL PROFESSIONISTA _____